

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone. Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto e della lettera d'invito. (CIG ZD22796F76 – CUP J32H19000080007).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

Sentita la relazione del Sindaco, il quale comunica che con verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale in data 21.12.2018 prot. n. 6564, si dichiara che:

- ⇒ a seguito delle forti perturbazioni che hanno colpito il territorio comunale nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre, nei giorni successivi all'evento è stato segnalato uno smottamento a monte della frazione S. Margherita, lungo una pista forestale che dalla frazione porta alla località Civerone, con alcuni massi precipitati sulla strada e sulla rampa boscata a valle;
- ⇒ considerato che nella zona sottostante lo smottamento sono presenti alcune abitazioni, è necessario procedere alla realizzazione dei seguenti interventi sommariamente descritti di seguito, per i quali si ipotizza una spesa presunta di 10.000,00 euro iva esclusa:
 - Realizzazione di una barriera di sicurezza a protezione di eventuali rotolamenti a valli di massi nel corso dei lavori;
 - Disgaggio dei massi in equilibrio instabile, pulizia e verifica della stabilità della tratto di parete;
 - Realizzazione di un piccolo vallo di protezione sul lato della carreggiata con i massi ciclopici recuperati dallo smottamento al piede di una parte della parete rocciosa;
 - Stabilizzazione o demolizione dei massi precipitati nel bosco a valle della strada;
- ⇒ l'intervento sopra descritto riveste carattere di somma urgenza, ai sensi della L.P. 01.07.2011 n. 9 art. 37 comma 1 e ai sensi del D.P.P. 30.10.2018 n. 73;

Visto il verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio Prevenzione Rischi, pervenuto il 08.01.2019 prot. n. 123, nel quale si dichiara che sussistono gli estremi previsti dall'art. 37 c. 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi ai lavori di cui in oggetto:

- determinazione del Segretario Comunale n. 4 dd. 04.02.2019, in riferimento ai lavori di cui in oggetto, è stato affidato, al geologo Pasquazzo Rodolfo – P.IVA 01828890226, l'incarico di redazione del progetto e stesura della relazione geologica e geotecnica, avverso un corrispettivo di 3.063,65 euro, IVA ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo pervenuto il 01.02.2019 prot. n. 754;
- deliberazione giuntale n. 12 dd. 19.02.2019, di approvazione in linea tecnica del progetto, presentato dal tecnico incaricato in data 19.02.2019 al protocollo comunale n. 1056, attestante una spesa complessiva di 37.884,43= Euro, di cui 26.927,89= Euro per lavori complessivi a base d'asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 2.186,31= Euro, non soggetti a ribasso) e 10.956,54= Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Atteso che nulla osti all'approvazione a tutti gli effetti di legge, del progetto esecutivo relativo ai lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di

smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone e ritenuto di dare avvio al procedimento per l'affidamento dei lavori;

Rilevata la necessità di adottare apposita preventiva determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne stanno alla base;

Atteso che:

- ✚ con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere ad eseguire i lavori di lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone;
- ✚ il contratto avrà ad oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati, per un importo lavori a base d'asta di 26.927,89= Euro (di cui 2.186,31= Euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso);
- ✚ l'appalto sarà espletato mediante il sistema dei lavori stabilire che i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.; il comma 9) del citato articolo prevede la possibilità di deroga alla procedura concorsuale per lavori di importo inferiore ad Euro 50.000,00; in questo caso specifico, preso atto che non si ravvisano particolari ragioni di imminente urgenza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno comunque procedere all'affidamento dei lavori de qua, previo sondaggio tra tre ditte, senza particolari forme per l'esperimento di affidamento;
- ✚ di stabilire inoltre che la stipula del contratto relativo potrà avvenire in forma di scrittura privata;

Visto lo schema di lettera d'invito a presentare offerta all'uopo predisposto;

Visto l'elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale, e per il quale, a norma dell'art. 7 bis della L.P. 26/1993 e s.m., è fatto divieto comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che sono stati invitati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Atteso che la somma complessiva dell'opera pari a 37.884,43 euro è:

- impegnata al capitolo 28103/502 del corrente bilancio di previsione per la somma di 3.798,92 euro (spese tecniche e oneri fiscali);
- prevista al capitolo 28103/502 del corrente bilancio di previsione, per la somma di 34.085,51 euro;

Vista la delibera giuntale n. 16 dd. 11.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva l'atto di indirizzo definitivo per la gestione del bilancio 2019 ed individua gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi in base alla quale si ritiene che l'oggetto dell'argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria competenza;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 26.02.2019;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017;

DETERMINA

1. Di approvare a tutti gli effetti di legge, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto presentato in data 19.02.2019 al protocollo comunale n. 1056, dal tecnico incaricato, geologo Rodolfo Pasquazzo, attestante una spesa complessiva di 37.884,43= Euro, di cui 26.927,89= Euro per lavori complessivi a base d'asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 2.186,31= Euro, non soggetti a ribasso) e 10.956,54= Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Di eseguire l'appalto mediante il sistema dei lavori stabilire che i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.; il comma 9) del citato articolo prevede la possibilità di deroga alla procedura concorsuale per lavori di importo inferiore ad Euro 50.000,00; in questo caso specifico, preso atto che non si ravvisano particolari ragioni di imminente urgenza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno comunque procedere all'affidamento dei lavori de qua, previo sondaggio tra tre ditte, senza particolari forme per l'esperimento di affidamento.
3. Di approvare lo schema di lettera d'invito a presentare offerta, contenente le norme per il confronto concorrenziale, che si allega alla presente determinazione, sotto la lett. A) a formarne parte integrante ed essenziale.
4. Di approvare l'elenco (sub. allegato B) delle imprese da invitare al confronto concorrenziale precisando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis della L.P. 26/1993 e s.m., lo stesso costituisce atto riservato ed è fatto divieto comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che sono stati invitati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
5. Di impegnare la somma di 34.085,51 euro al capitolo 28103/502 del corrente bilancio di previsione, dando atto che la spesa sarà esigibile entro la data del 31.12.2019.
6. Di dare atto che la somma di 3.798,92 euro (spese tecniche e oneri fiscali) è già impegnata al capitolo medesimo del corrente bilancio di previsione.
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to luni dott.ssa Silvana

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:


a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub b).



COMUNE DI CASTELNUOVO

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Municipio, 1 – 38050 Castelnuovo

Web: www.comune.castelnuovo.tn.it

e-mail: comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it

pec: comune@pec.comune.castelnuovo.tn.it

Tel. 0461-753442 - Fax 0461-751110

P.IVA 00423290220 – C.F. 00291140226



Allegato A) determina segretariale n. 11 dd. 15.03.2019

Prot. n.

Castelnuovo_____

Spett.le Impresa

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone".

COMUNE DI CASTELNUOVO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CIG: ZD22796F76 – CUP: J32H19000080007.

Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del **03 APRILE 2019**

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: **28 MARZO 2019**

Apertura buste: **04 APRILE 2019 - ore 9.30**

1. **Deliberazione a contrarre:** Delibera Giunta Comunale n. 12 di data 19.12.2018
2. **Oggetto dei lavori:** "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone"
3. **Luogo di esecuzione dei lavori:** Località S. Margherita in Castelnuovo
4. **Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni:** messa in sicurezza smottamento massi rocciosi sul versante a monte della frazione S. Margherita .
5. **Tipologia del contratto da stipulare:** a misura.
6. **Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso:
- mediante ribasso sull'elenco prezzi ex art. 16, c. 3 della L.P. 2/2016;
7. **Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):** 120 gg.
8. **I pagamenti** saranno effettuati in un'unica soluzione a stato finale, non sono corrisposte anticipazioni ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis dell'lp n. 26

9. **Penale giornaliera per ritardo** pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale con le modalità indicate all'art. 9 delle norme amministrative

10. **Importo complessivo a base di gara: EURO 26.927,89-** di cui:

- a) **EURO 24.741,58-** per lavorazioni soggette a ribasso
- b) **EURO 2.186,31-** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

11. **Classificazione dei lavori:**

CATEGORIA PREVALENTE: OS12/B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) per EURO 26.927,89.- di cui:

- a) **EURO 24.741,58.-** per lavorazioni soggette a ribasso
- b) **EURO 2.186,31.-** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono ricomprese le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white lists):

- Noli a freddo di macchinari
- Noli a caldo

12. Ai sensi dell'art. 8, delle norme amministrative, **non è ammesso il subappalto**

13. **Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93.

14. L'opera non è suddivisa in lotti.

15. L'opera rientra nell'ambito di applicazione del **D.Lgs. 81/2008** in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

16. Non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria o definitiva.

17. È richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/93 e ss.mm.

18. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente.

con la presente

SI INVITA

ai sensi dell'art. 52 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della l.p. 26/1993), codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente gara per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono sopra evidenziate.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali (CD progetto);

- Elenco prezzi (offerta economica);
 - Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta A)
- Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione allegati alla presente.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Gli elaborati progettuali inviati su CD costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali depositati presso gli uffici comunali.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93, è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui al punto II del successivo paragrafo 4.1.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. **In sede di partecipazione** dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

Le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al successivo paragrafo 4.1.

1.1. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante **massimo ribasso** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro **esclusione automatica** dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. 26/93.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa al confronto concorrenziale, Codesta Impresa dovrà far **pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente a**:

Comune di Castelnuovo –Piazza Municipio n.1 –38050 Castelnuovo (TN)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 APRILE 2019

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la **ragione sociale dell'offerente** e la seguente dicitura: "**offerta per cottimo: "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone"**".

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- A) l'**OFFERTA ECONOMICA** redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo 3;
B) le **DICHIARAZIONI** all.A) specificate al successivo paragrafo 4 ed *eventualmente* le dichiarazioni di subappalto all.B) di cui al successivo paragrafo 3. 2;

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Amministrazione **COMUNE DI CASTELNUOVO PIAZZA MUNICIPIO N. 1 38050**, la quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Amministrazione **COMUNE DI CASTELNUOVO PIAZZA MUNICIPIO N. 1 38050**, la quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; **non saranno ammesse al confronto concorrenziale le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Informazioni possono essere richieste, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta a comune@pec.comune.castelnuov.tn.it .

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1. L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta come segue:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito;
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, la risposta sarà pubblicata sul sito [del Comune in amministrazione trasparenza /bandi di gara e contratti](#).

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'ente delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente comunale approvato con [delibera giunta n. 102 dd. 26.11.2014 presente sul sito del Comune](#). Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati [sull'albo telematico del Comune di Castelnuovo](#), nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento **e le ammissioni** all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

3.1 L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta **su carta resa legale (una marca da bollo di Euro 16,00 ogni 4 facciate, esclusa la copertina)**, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando, **a pena di esclusione**, il modulo di cui al successivo capoverso e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione del modulo denominato **“Elenco prezzi unitari”**. **Il predetto modulo, timbrato in ogni pagina, è allegato alla presente lettera di invito.**

La compilazione avviene mediante l'indicazione, da parte dell'offerente della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere; in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo, escluso il frontespizio, dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, ovvero da un suo procuratore.

Le correzioni al ribasso percentuale dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore.

Non sarà considerato validamente espresso il ribasso percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- **il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;**
- **la mancata sottoscrizione del modulo in ogni sua facciata, escluso il frontespizio, con le modalità sopra indicate;**
- **la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere).**

In caso di smarrimento o deterioramento del modulo “ *Elenco prezzi unitari*”, l'impresa potrà presentare richiesta scritta direttamente all'Amministrazione, che ne rilascerà un duplicato.

3.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (eventuale)

Non è ammesso il sub appalto

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello allegato A al presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”**.

La predetta dichiarazione attesta:

INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Per la definizione di micro piccola o media impresa vedi raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it>

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

- *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

- *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

- *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):*

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

- *(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):*

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

oppure

1. Di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.
2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. **80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**
3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art.

80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).

ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto **dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo **80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui **all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti,** secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, "*nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X*";
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto*";
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della*

procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza".

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

7. di avere:

- "esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto";

8. **la dichiarazione di cui all'art. 58** comma 3 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, attestante **"di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.P. 26/93"**.

9. *(Eventualmente qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016):*
- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dal punto 6 – Parte IV del modello Allegato A;
- di essere microimpresa, piccola o media impresa.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola o (consorzio) la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di un suo procuratore).

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta

di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- **omessa dichiarazione anche di uno solo dei precedenti punti dal I al IV, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;**
- **incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente:**

4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, debitamente firmata, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.5 IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO IL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.1.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di*

cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:
- partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
 - eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
4. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
- se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nell'“Allegato A”, la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- **mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;**
- **incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.**

5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il responsabile del procedimento, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nel plico d'invio, a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- b) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- c) a formare la graduatoria fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede con il sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto da responsabile del procedimento, ovvero dal funzionario dallo stesso delegato, e da altri due funzionari.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto II del precedente paragrafo 4.1 e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.P. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

In tale ipotesi l'amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all' **ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, alla **SEGNALAZIONE del fatto all'A.N.A.C.** (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla **sospensione** per un periodo di due mesi.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

eventualmente, qualora non già fornita in sede di gara e non disponibile in banche dati pubbliche: copia della documentazione attestante la sussistenza della/e riduzione/i applicate alla garanzia provvisoria;

- **ABILITAZIONE/CERTIFICAZIONE** di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m..

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in

cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariato del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della Struttura di merito, i seguenti documenti:

- **polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale.
- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e

subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti , è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il [Comune di Castelnuovo](#) venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: [segretario comunale](#).

8. TUTELA DELLA PRIVACY

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento UE n. 679/2016 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è il [Comune di CASTELNUOVO](#);
5. il responsabile del trattamento è il segretario comunale;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e Regolamento UE n.679/2016.

Distinti saluti.

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IUNI DOTT.SSA SILVANA*

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE A

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELNUOVO (TN)

Oggetto:

"Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone"

Parte I: Informazioni sull'operatore economico

Dati identificativi

Denominazione:

Sede*

Via/p.zza*

N. civ.*

C.A.P.*

Codice fiscale

Partita IVA*

Indirizzo PEC*

Legale rappresentante dell'impresa

** dati facoltativi*

L'operatore è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

Sì No

Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L124 del 20.5.2003) In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. (per ulteriori informazioni consultare anche "Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it>).

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Sì No

Sezione da compilare solo in caso affermativo

La dichiarazione di cui al presente Allegato A deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa;

(se associazione temporanea non ancora costituita)

Che l'impresa intende partecipare in raggruppamento di tipo **così composto:**

Impresa mandataria:

quota

% della categoria

Impresa mandante:

quota

% della categoria

Impresa mandante:

quota

% della categoria

e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

Consorzio

Sì No

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare la dichiarazione di cui al presente Allegato A, limitatamente alla Parte III - Motivi di esclusione.

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b), della L.P. 26/93, ai fini del divieto posto dall'art. 36, c. 6 della L.P. 26/93)
che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:

--

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93, ai fini del divieto posto dall'art. 36, c. 6 della L.P. 26/93)
che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:

--

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93)
che le imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti:

--

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93)
che le imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:

impresa	<input type="text"/>	quota	<input type="text"/>	% della categoria	<input type="text"/>
impresa	<input type="text"/>	quota	<input type="text"/>	% della categoria	<input type="text"/>

con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici.

Parte II: Motivi di esclusione

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, riportati per intero al paragrafo 4.1 della lettera di invito, dichiara:

1. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016
(selezionare solo se NON sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A – B)

oppure

1. Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 80, commi 1 e 4 del D. Lgs n. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione: (selezionare solo se sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A - B, compilando la/le parte/i di interesse)

A: Motivi legati a condanne penali

(Art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016)

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016).
- 2. Corruzione** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016).

- 2bis) **False comunicazioni sociali** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/20016).
3. **Frode** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016).
4. **Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016).
5. **Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016).
6. **Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016).

CODICE

7. **Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016).

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No

In **caso affermativo**, indicare:

- a)** la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna

- b)** Dati Identificativi delle persone condannate

- c)** se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare la durata del periodo di esclusione e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice

***Qualora l'operatore economico, a supporto della dichiarazione relativa alle condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.*

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7) ?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

In caso **affermativo**, indicare:

- 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole

Sì No

fattispecie di reato?	
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

(Art.57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016)

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato		
b) Di quale importo si tratta		
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	c1) <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Tale decisione è definitiva e vincolante?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.		
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:		
2) In altro modo ? Specificare:	c2) <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	c2) <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	d) <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate:		

2. L'operatore economico dichiara altresì le seguenti informazioni con riferimento ai **Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali** (Art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016)

Compilare l'ipotesi ricorrente

<input type="checkbox"/> Se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice, indicare la violazione :	
Se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7) indicare: 1) L'operatore economico	
- ha risarcito interamente il danno?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	

<input type="checkbox"/> Se l'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all' articolo 80, comma 5, lett. b) , del Codice:	
a) fallimento	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo:	
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento	
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria	
b) liquidazione coatta	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
c) concordato preventivo	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):	
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria	

Se l'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c)** del Codice

fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare:	
1) L'operatore economico:	
- ha risarcito interamente il danno?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	

Se l'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)

fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	
<input type="checkbox"/> Se l'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice	

fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Inoltre l'operatore economico conferma di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni

3. Con riferimento ai Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 l'operatore economico dichiara inoltre che:

- Non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni

antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice).	
<ul style="list-style-type: none"> • Non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); • Non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis); • Non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter); • Non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); • Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h); 	
<p style="text-align: center;"><i>Oppure</i></p> <input type="checkbox"/> se ha violato divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 5, indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione e se la violazione è stata rimossa:	
<ul style="list-style-type: none"> • E' in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 	
<p style="text-align: center;"><i>Oppure</i></p> <input type="checkbox"/> se l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro)	
<ul style="list-style-type: none"> • Non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 	
<p style="text-align: center;"><i>Oppure</i></p> <input type="checkbox"/> se è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 indicare se ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)	
<ul style="list-style-type: none"> • Non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m); • Non si trova nella condizione prevista dall'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. 	

Parte III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

In merito ai requisiti di ordine speciale, l'operatore economico dichiara:

4. che l'impresa è in possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese;

Parte IV: Altre dichiarazioni

L'operatore economico dichiara inoltre:

_. "di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

_. (Eventualmente qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 - paragrafo 4.2 della lettera d'invito) che l'operatore economico:

possiede la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

possiede la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

possiede la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 1406

è una micro, piccola o media impresa.

Parte V: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Luogo

Data

firma del legale rappresentante della ditta

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è il comune di Castelnuovo;
5. responsabile del trattamento è il segretario comunale;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

SEZIONE FORMULAZIONE OFFERTA

IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO **Euro 24.741,58**

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO (in cifre) _____

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO (in lettere) _____

TOTALE ONERI SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta) **Euro 2.186,31**

COMMITTENTE COMUNE DI CASTELNUOVO

LA DITTA
